



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

LA CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'art. 23 con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinques, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014, concernente l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – n. 75, del 15 settembre 2014 – Supplemento Ordinario n. 214;

VISTO il decreto ministeriale 8 giugno 2017, concernente modifiche al citato decreto 17 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni, nonché al decreto ministeriale 20 ottobre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la graduazione degli Uffici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 221 del 20 settembre 2019, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e la successiva deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza, fino al 15 ottobre 2020;

VISTO la determina della Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi prot. n.029330 del 12 marzo 2020 in materia di modalità di distribuzione dei DPI presso le sedi del MEF

VISTA la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020 con oggetto:” indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. ;

VISTE le Linee guida per la regolamentazione delle misure per la “Fase 2” nelle sedi centrali del Mef ed in particolare, il punto “A) Misure Organizzative”, di cui alla nota n. 49001 del 12 maggio 2020;

VISTE le indicazioni operative relative alle Linee guida per l’accesso al compendio ministeriale di via XX Settembre, emanate con prot. n. 50551 in data 14 maggio 2020 dalla Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza su territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il “Protocollo anti-contagio sedi MEF”, sottoscritto in data 29 luglio 2020 presso il Ministero dell’economia e delle finanze, contenente misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 e procedure da adottare per la protezione dei lavoratori “in presenza” e dei terzi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio nell’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 8 agosto 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 e le conseguenti indicazioni trasmesse con nota n.85733 della Direttrice della Direzione del personale del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi;

VISTA la determina emanata dalla Capo del Dipartimento del personale del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi il 3 settembre 2020 prot. n. 89634, concernente la disciplina dell’orario di servizio e di lavoro a partire dal 14 settembre fino al 31 dicembre 2020, salvo ulteriori rinvii a date successive in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio nell’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020;

Valutate le esigenze funzionali e organizzative e dato atto del contesto operativo di riferimento;

RITENUTO necessario attuare particolari misure di protezione per il personale del Ministero dell’economia e delle finanze operante presso la sede di via XX settembre 97 - Roma, particolarmente esposto al rischio biologico;

Premesso

Le misure proposte saranno aggiornate in base alle ulteriori disposizioni normative e all’evoluzione della conoscenza tecnica-scientifica acquisita nel corso dell’emergenza epidemiologica –COVID 19, e sono inoltre strettamente legati all’ulteriore evolversi della situazione epidemiologica COVID 19 e dal suo continuo mutamento.

Tenuto conto

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni presenti nel “Protocollo anti-contagio per le sedi MEF” sottoscritto da questa Amministrazione con le OO. SS in data 29 luglio 2020.

D E T E R M I N A

di adottare, per la sede centrale di Via XX Settembre, le seguenti ulteriori disposizioni in materia di sicurezza:

1. Principi generali.

Restano confermate tutte le disposizioni finora emanate per il contenimento della diffusione del contagio da SARS-COV 2, non esplicitamente modificate dal presente provvedimento.

In ottemperanza a quanto previsto dal protocollo anti-contagio il rientro all'attività lavorativa in presenza avverrà progressivamente, in coerenza con il completamento dell'analisi dell'organizzazione delle modalità di lavoro, la eventuale rimodulazione degli spazi e delle postazioni di lavoro e l'esame per la corretta gestione delle aree comuni in presenza di situazioni particolari.

Tutte le misure saranno adottate nel rispetto rigoroso ed inderogabile del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e del corretto e costante utilizzo della mascherina nelle aree comuni e negli ambienti con presenza di personale superiore ad una unità.

Tanto premesso di seguito si riportano le misure urgenti ritenute adottabili con immediatezza ai fini del rientro in presenza, rinviando l'adozione di specifiche misure tecniche e/o organizzative al termine delle valutazioni derivanti dalle analisi di cui sopra.

2. Revisione degli spazi e postazioni di lavoro

Gli spazi di lavoro della sede dovranno essere rimodulati nell'ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi lavorativi.

Al fine di garantire il rispetto del distanziamento interpersonale il Dirigente per la sicurezza di ciascuna struttura ridistribuisce il personale che svolge attività in presenza nell'ambito degli spazi di propria competenza in modo da evitare condizioni di affollamento provvedendo, qualora necessario, ad attrezzare postazioni di lavoro in spazi condivisi anche usufruendo delle sale riunioni disponibili.

Negli ambienti con presenza di personale superiore ad una unità, il Dirigente per la sicurezza, valuta la necessità di installare idonee barriere di distanziamento ed eventualmente provvede alla richiesta di fornitura all'Ufficio VI della DRIALAG.

In caso di presenza di più lavoratori per stanza deve essere rigorosamente mantenuta una distanza interpersonale, fissa ed in mobilità, di almeno 1 metro e deve essere indossata sempre obbligatoriamente la mascherina, così come va indossata obbligatoriamente qualora lo stesso ambiente è condiviso occasionalmente fra due o più persone.

3. Accesso alla sede e Misurazione della temperatura corporea agli ingressi e gestione dell'esito relativo

A) modalità di accesso alla sede

All'interno della sede non sarà consentito l'accesso a chi ha una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C o presenti altri sintomi riconducibili a COVID-19 e a chi abbia avuto, negli ultimi 14 giorni, "contatti stretti" (ai sensi dell'Allegato 2 alla Circolare del Ministero della Salute n.6360 del 27/02/2020) con soggetti risultati positivi al COVID-19, sia stato sottoposto a misure di isolamento domiciliare fiduciario ovvero sia risultato positivo al COVID-19 o chi, nei quattordici giorni antecedenti abbia soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna senza aver eseguito, al rientro, un test molecolare così come previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020.

A partire dal giorno **14 settembre 2020**, chiunque accederà alla sede dovrà indossare adeguati DPI, conformi ai requisiti di legge, all'atto dell'accesso e durante la permanenza nella sede del MEF negli spazi comuni e ogni qualvolta non sia garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Si riportano, di seguito, le indicazioni specifiche per l'accesso dei dipendenti, dei visitatori e dei fornitori.

i. PERSONALE DIPENDENTE

L'accesso alla sede di Via XX Settembre, avviene, tramite i portoni di Via XX Settembre e di Via Cernaia e il passo carraio di Via XX settembre e di Via Cernaia.

Al fine di agevolare le attività di misurazione della temperatura corporea e di evitare code e assembramenti per l'accesso e per l'uscita dalla sede, sono previsti ingressi e percorsi diversificati così come indicato da opportuna segnaletica.

Modalità di accesso:

- ***Accesso pedonale ai tornelli***

Il personale in ingresso attraverso l'accesso pedonale è sottoposto, prima del tornello, al controllo della temperatura corporea tramite termoscanner fisso secondo le modalità riportate al punto B).

- ***Accesso con vettura privata e/o vettura di servizio***

Il personale in ingresso con vettura privata o di servizio dagli accessi carrabili di Via XX Settembre o Via Cernaia si avvicina alla sbarra motorizzata ed è invitata a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner secondo le modalità riportate al punto C).

Nel caso la vettura sia occupata anche da altre persone oltre il conducente, la misurazione verrà effettuato a tutti gli occupanti della vettura.

ii. VISITATORI ESTERNI

Relativamente all'accesso dei visitatori esterni, si richiama quanto già disposto con circolare n.28086 del 10/02/2020, in ordine alle autorizzazioni richieste.

Pertanto, qualsiasi visita deve essere, se possibile, evitata e riprogrammata al termine dell'emergenza. Sono quindi possibili solo gli accessi di visitatori esterni strettamente necessari per il prosieguo dell'attività istituzionale del MEF. Non sono ammesse visite, a qualsiasi titolo, di carattere personale.

Qualora sia comunque necessario autorizzare l'accesso alla sede di visitatori per improrogabili e urgenti motivi, si dovrà inviare la richiesta all'indirizzo di posta elettronica uff2drialag.dag@mef.gov.it indicando in oggetto il cognome e il nome del visitatore, gli estremi del documento di riconoscimento e, all'interno del testo dell'email, le modalità di accesso e il luogo dove dovranno recarsi i visitatori ed avendo cura di far prelevare gli ospiti presso il passi da personale della propria struttura.

Inoltre, a partire dal **14 settembre 2020**, i visitatori esterni dovranno provvedere a rilasciare autodichiarazione, utilizzando il modello messo a disposizione sulla intranet alla sezione modulistica (MOD.1 allegato) e trasmesso al visitatore all'atto della procedura di richiesta di accredito, attestante: di non avere una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C o presentare altri sintomi riconducibili a COVID-19; di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, "contatti stretti" (ai sensi dell'Allegato 2 alla Circolare del Ministero della Salute n.6360 del 27/02/2020) con soggetti risultati positivi al COVID-19, di non essere stato sottoposto a misure di isolamento domiciliare fiduciario ovvero sia risultato positivo al COVID-19 e, nei 14 giorni antecedenti, avendo soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna ha eseguito, al rientro, un test molecolare risultato

negativo così come previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020, ferme restando le disposizioni di cui al DPCM del 7 agosto 2020.

L'autodichiarazione già compilata e sottoscritta, verrà consegnata, al momento dell'accesso alla sede, al personale addetto al controllo della temperatura unitamente all'informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta per presa visione (MOD.2 allegato).

Modalità di accesso:

- ***Accesso pedonale***

I visitatori in ingresso attraverso l'accesso pedonale sono sottoposti al controllo della temperatura corporea tramite termoscanner secondo le modalità riportate al punto B).

- ***Accesso con autovettura***

I visitatori in ingresso con autovettura dagli accessi carrabili di Via XX Settembre o Via Cernaia si avvicinano alla sbarra motorizzata e sono invitati a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner secondo le modalità riportate al punto C).

Nel caso la l'autovettura sia occupata anche da altre persone oltre il conducente, la misurazione verrà effettuato a tutti gli occupanti del mezzo.

iii. FORNITORI

Relativamente all'accesso dei fornitori, si richiama quanto già disposto con circolare n.28086 del 10/02/2020, in ordine alle autorizzazioni richieste.

Sono quindi possibili solo gli accessi dei fornitori esterni strettamente necessari per il prosieguo dell'attività istituzionale del MEF.

Qualora sia comunque necessario autorizzare l'accesso alla sede dei fornitori per improrogabili e urgenti motivi, si dovrà inviare la richiesta all'indirizzo di posta elettronica uff2drialag.dag@mef.gov.it indicando in oggetto il cognome e il nome del fornitore, gli estremi del documento di riconoscimento e, all'interno del testo dell'email, le modalità di accesso e il luogo dove dovranno recarsi i fornitori.

Inoltre, a partire dal **14 settembre 2020**, i fornitori dovranno provvedere a rilasciare autodichiarazione, utilizzando il modello messo a disposizione sulla intranet alla sezione modulistica (MOD.1 allegato) e trasmesso al fornitore all'atto della procedura di richiesta di accredito, attestante: di non avere una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C o presentare altri sintomi riconducibili a COVID-19; di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, "contatti stretti" (ai sensi dell'Allegato 2 alla Circolare del Ministero della Salute n.6360 del 27/02/2020) con soggetti risultati positivi al COVID-19, di non essere stato sottoposto a misure di isolamento domiciliare fiduciario ovvero sia risultato positivo al COVID-19 e, nei 14 giorni antecedenti, avendo soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna ha eseguito, al rientro, un test molecolare risultato negativo così come previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020, ferme restando le disposizioni di cui al DPCM del 7 agosto 2020.

L'autodichiarazione già compilata e sottoscritta, verrà consegnata, al momento dell'accesso alla sede, al personale addetto al controllo della temperatura unitamente all'informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta per presa visione MOD.2 allegato).

Modalità di accesso:

- **Accesso pedonale**

I fornitori in ingresso attraverso l'accesso pedonale sono sottoposti al controllo della temperatura corporea tramite termoscanner secondo le modalità riportate al punto B).

- **Accesso con mezzi di trasporto leggeri o pesanti dal passo carrabile di via Cernaia**

Il mezzo si avvicina alla sbarra motorizzata e viene effettuato, per tutti gli occupanti, il rilevamento della temperatura corporea tramite termoscanner secondo le modalità riportate al punto B).

In caso di valore della temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C si opera secondo le seguenti due opzioni:

- se la consegna o la prestazione da svolgere nel sito da parte del fornitore non ha implicazioni strategiche ed è rimandabile, verrà impedito l'accesso alla sede;
- se la consegna è strategica per ragioni di urgenza al fornitore viene richiesto di rimanere sul mezzo, mantenendo indossati i DPI in sua dotazione per il contenimento preventivo, e viene valutata la possibilità che le operazioni di scarico siano effettuate da altro personale, secondo le modalità e le dotazioni del caso in termini di mezzi e DPI.

B) misurazione della temperatura accessi pedonali

A partire dal giorno **14 settembre 2020**, chiunque accederà alla sede sarà sottoposto, prima dell'accesso, al controllo della temperatura corporea.

Per la misurazione della temperatura corporea saranno utilizzate telecamere termiche fisse (termoscanner), in grado di rilevare anche il corretto uso della mascherina, presso gli accessi pedonali di via Cernaia e di via XX Settembre.

Gli addetti al controllo saranno equipaggiati con idonei DPI previsti dalla normativa vigente.

Se la temperatura risulta pari o superiore a 37,5°C, la persona non può accedere alla sede del MEF ed è invitata a contattare il medico di famiglia e a seguire le indicazioni dallo stesso fornite. Ai dipendenti e, su richiesta, ai visitatori e ai fornitori verrà rilasciata apposita attestazione relativa agli esiti della misurazione.

C) misurazione della temperatura accessi carrai

Per la misurazione della temperatura corporea saranno utilizzate, da parte di personale della GdF telecamere termiche mobili (termoscanner), presso gli accessi carrabili, in grado di garantire un corretto flusso di accesso nel rispetto della sicurezza e della privacy delle persone.

Gli addetti al controllo saranno equipaggiati con idonei DPI previsti dalla normativa vigente.

Se la temperatura risulta pari o superiore a 37,5°C, la persona non può accedere alla sede del MEF ed è invitata a contattare il medico di famiglia e a seguire le indicazioni dallo stesso fornite. Ai dipendenti e, su richiesta, ai visitatori e ai fornitori verrà rilasciata apposita attestazione relativa agli esiti della misurazione.

L'Informativa sul trattamento dei dati personali relativa alla rilevazione della temperatura (art. 13 Regolamento 2016/679), allegata alla presente determina (MOD.3) è pubblicata sul sito intranet del Ministero dell'economia e delle finanze ed affissa presso gli accessi della sede.

4. Mobilità del personale

I posti auto riservati ai singoli Dipartimenti/Direzioni nelle aree di parcheggio all'interno della sede dovranno essere utilizzati dal personale che svolge attività in presenza, appartenente al medesimo Dipartimento, prevedendo ove possibile un sistema di rotazione.

5. Ufficio passi

Per il rispetto del corretto distanziamento nell'Ufficio passi, che svolge attività di verifica degli accessi, sono state posizionate barriere fisiche tra una fila e l'altra realizzate con pannelli in plexiglass di altezza pari ad almeno 2 metri. I dipendenti dell'ufficio passi verranno dotati di DPI specifici (mascherine FFP2 senza valvola, guanti monouso, gel disinfettanti e visiere).

Inoltre, per garantire il corretto distanziamento negli ambienti destinati all'Ufficio passi è stata esclusa, in corrispondenza del front office, la postazione centrale, lasciando solo due postazioni all'estremità del bancone.

A partire dal giorno **14 settembre 2020** la funzione di accreditamento dei fornitori e visitatori esterni viene svolta dal personale dell'ufficio II della DRIALAG a cui vengono fornite, per il tramite del Dirigente preposto, visiere e mascherine del tipo FFP2.

6. Ufficio accettazione corrispondenza

Gli addetti alla ricezione e consegna dei pacchi e della posta da parte di personale esterno, dovranno obbligatoriamente indossare mascherine e guanti che potranno essere igienizzati utilizzando il dispenser messo a disposizione.

Sono state, inoltre, previste barriere fisiche, ove non presenti, al fine di evitare contatti tra il personale addetto al servizio e gli utenti interni ed esterni. Ciò al fine di rispettare la distanza fisica. Gli ambienti andranno frequentemente aerati.

Il servizio di ricezione della corrispondenza, seguita ad essere erogato dal personale della GdF, presso l'ingresso di via XX Settembre, coadiuvato dal personale dell'Ufficio II della DRIALAG.

7. Asilo nido e Mini Midi Mef

L'asilo nido, per l'anno educativo 2020/2021, è stato riaperto il 3 settembre p.v. e l'attività è stata organizzata dal gestore del servizio, nel rispetto della normativa nazionale vigente volta al contenimento e alla gestione del contagio da COVID-19 ed in particolare del "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione registro decreti R. 0000080 del 3 agosto 2020, nonché delle Linee guida regionali per la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali pubblicate con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 10 agosto 2020, n. Z00056.

8. Bar caffetteria

Il bar, seppur con servizi ridotti, ha riaperto il giorno 1 luglio u.s. come da circolare n. 66858 del 24 giugno 2020. Nella predetta circolare è stato anche disciplinato il corretto comportamento da adottare in tale ambiente. In particolare:

- è consentito l'accesso contestuale ad un massimo di 8 persone, a tal fine è stata apposta apposita segnaletica a pavimento e sul bancone del bar che indica le distanze da mantenere;
- la permanenza all'interno del locale dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alla sola consumazione al banco dei prodotti di caffetteria;
- per l'ingresso e l'uscita dal bar deve essere rispettata la segnaletica apposta e devono essere seguiti i percorsi separati ed indicati;
- in corrispondenza dell'accesso al locale è necessario che gli utenti rimangano in attesa, nel punto segnalato sul pavimento fino a quando non verrà autorizzato l'accesso, da parte del personale del bar, in relazione alle momentanee condizioni di affollamento.

9. Gestione del servizio autoparco.

Per le istruzioni operative si rimanda alla nota dell'ufficio VIII della DRIALAG n.51099/2020 del 16 maggio 2020 e successive eventuali modifiche o integrazioni.

10. Programma di screening epidemiologico a campione basato su test sierologici.

L'Amministrazione, in attuazione della DGR 24 aprile 2020, ha stipulato una convenzione con la Regione Lazio e l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata di Roma (AOSGA) per l'attivazione di un programma di screening epidemiologico. Gli operatori sanitari del summenzionato nosocomio provvedono alla somministrazione dei test di sieroprevalenza "ELISA", su base volontaria, al personale del MEF delle sedi della regione Lazio, presso gli ambienti ad uso del Presidio medico o altro idoneo ambiente nella sede opportunamente individuato nel Palazzo di Via XX Settembre. In caso di positività ai test anzidetti viene attivato uno specifico protocollo sanitario presso l'AOSGA che preveda di eseguire entro 24 ore dall'eventuale esito positivo del test sierologico, un completamento diagnostico mediante tampone naso-orofaringeo presso le strutture della medesima Azienda.

Con successive comunicazioni verranno fornite informazioni specifiche inerenti i tempi e le modalità di somministrazione del suddetto screening epidemiologico per i dipendenti delle sedi della regione Lazio.

Valeria VACCARO